



# COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –  
Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

## AREA 1 AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

### SERVIZIO C - SERVIZI SOCIALI-ISTRUZIONE

**ORIGINALE**

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	17
<b>DATA DI EMISSIONE</b>	29/01/2021

**OGGETTO :**

**CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ ANNO 2020 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA O DI COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 25, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE REGIONALE 16/2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.**

LA RESPONSABILE DELL'AREA  
AREA 1 AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

**VISTA** la legge regionale 8 luglio 2016, n.16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi» e in particolare:

- l'art. 25 comma 2: «*la Regione concorre, insieme ai comuni e alle ALER, a sostenere l'accesso ai servizi abitativi pubblici dei nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all'articolo 23, comma 3, attraverso un contributo regionale di solidarietà per il nucleo familiare, a carattere temporaneo, che sostiene il pagamento del canone e dei servizi a rimborso nell'ambito dei programmi volti al recupero dell'autonomia economica e sociale*»;
- l'art. 25 comma 3: «*al fine di sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici (SAP) in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio, istituisce un contributo regionale di solidarietà, a carattere temporaneo, che copre il pagamento dei servizi a rimborso e, nei casi e modi previsti dal regolamento regionale, integra la differenza tra canone applicato e canone minimo per la prestazione del servizio*»;

**VISTO** il Regolamento Regionale Lombardia 10 ottobre 2019, n. 11 ad oggetto: “Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016”;

**VISTA** la D.G.R n. XI/3035 del 06/04/2020 ad oggetto: “Contributo regionale di solidarietà 2020 - riparto delle risorse regionali”, per effetto della quale al Comune di Costa Volpino è stato assegnato l'importo di € 6.900,00;

**ATTESO CHE:**

- a) relativamente all'assegnazione del contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 2, della legge regionale 16/2016 (misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, diretta ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, neo assegnatari di alloggi SAP, finalizzata alla copertura del canone di locazione e dei servizi a rimborso) e di cui all'articolo 3 del R.R. 11/2019, non è prevista una procedura preselettiva dei richiedenti mediante avviso pubblico, ed il contributo massimo assegnabile è pari ad € 1.850,00 / annuo;
- b) relativamente all'assegnazione del contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 16/2016 (misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche) e di cui all'articolo 5 del R.R. 11/2019, l'accesso al contributo da parte del richiedente deve avvenire attraverso la presentazione di apposita domanda sulla base dell'avviso pubblico annuale, emanato dall'ente ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del R.R. 11/2019 e l'entità del contributo regionale di solidarietà è stabilita in un valore economico annuo non superiore a € 2.700,00;

**DATO ATTO** che i requisiti che devono essere posseduti, alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico comunale, dai richiedenti il contributo regionale di solidarietà di cui alla lettera b) del precedente punto, come previsti dall'articolo 6 del R.R. Lombardia 11/2019, sono i seguenti:

- a) appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell'articolo 31, della legge regionale 27/2009;
- b) assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico;
- c) possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360 euro;
- d) assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 25;
- e) possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del regolamento regionale 4/2017;

**DATO ATTO** che il Comune di Costa Volpino è proprietario di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la cui gestione è stata affidata all'A.L.E.R. delle Province di Bergamo, Lecco e Sondrio, mediante la convenzione approvata con la deliberazione della Giunta comunale n. 198 del 20/12/2012 per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2022;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 392 del 01/12/2020 con la quale:

- si stabiliva di procedere in merito all'attuazione della D.G.R. n. XI/3035 del 06/04/2020, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento Regionale Lombardia 11/2019, rivestendo il ruolo di Responsabile del procedimento per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà 2020;
- si istituiva, senza alcun onere a carico del Comune, il nucleo di valutazione di cui all'articolo 5 del R.R. 11/2019 composto da personale interno e da personale dell'Aler di Bergamo Lecco e Sondrio – Ente gestore degli alloggi comunali;
- si prendeva atto dell'accertamento della somma di € 6.900,00, trasferita al Comune di Costa Volpino ai sensi della D.G.R. alla D.G.R. n. XI/3035 del 06/04/2020, al capitolo 20101.02.008700 - Contributo per fondo sostegno affitti del Bilancio di previsione 2020;
- si impegnava la spesa di complessivi € 6.900,00 con imputazione al capitolo 12061.04.171220 - Contributi per sostegno affitti del Bilancio 2020, demandando a successivi atti l'approvazione dell'elenco nominativo dei beneficiari del contributo regionale di solidarietà con indicazione del relativo importo riconosciuto e la liquidazione del contributo.

**RAVVISATA** la necessità di procedere all'approvazione dello schema di avviso pubblico che definisca le modalità e i termini per la presentazione delle domande di richiesta del contributo di solidarietà, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del Regolamento Regionale n. 11/2019, ed all'istituzione, senza alcun onere per l'ente proprietario, di un nucleo di valutazione composto da personale interno o dell'ente gestore;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29-12-2020;

### **DETERMINA**

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. Di approvare lo schema di “Avviso pubblico per l'erogazione del contributo regionale di solidarietà annualità 2020 agli assegnatari di alloggi Sap di proprietà comunale in comprovate difficoltà economiche” e il modulo per la presentazione della richiesta allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
3. Di provvedere alla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ente, come previsto dall'art. 7, comma 3 del Regolamento Regionale Lombardia 10 ottobre 2019, n. 11;
4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta l'assunzione d'impegni di spesa e pertanto non necessità, ai fini dell'esecutività, del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario di cui all'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000.

La Responsabile dell'Area

CATTALINI MANUELA / ArubaPEC S.p.A.